

Deliberazione n. del 9 aprile 2024 e Circolare n.1 del 15 aprile 2024: i recenti interventi dell'Albo gestori ambientali in merito alle verifiche dei RT e relative cancellazioni

Con la delibera n.1 del 9 aprile 2024 il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali ha stabilito i criteri e le modalità per lo svolgimento delle verifiche in modalità digitale per i Responsabili tecnici di cui all'articolo 13 del decreto ministeriale del 3 giugno 2014, n.120.

Dopo aver valutato positivamente l'esperienza ed i risultati conseguiti in una prima fase sperimentale che ha coinvolto sia il Comitato nazionale che alcune Sezioni regionali pilota, è stata ravvisata l'esigenza di procedere allo svolgimento delle verifiche di idoneità per i Responsabili tecnici anche in modalità digitale estendendola a tutte le Sezioni regionali in alternativa alla modalità cartacea fino ad oggi in uso.

Pertanto al comma 2 dell'articolo 1 della delibera viene stabilito che le Sezioni regionali e provinciali che volessero procedere allo svolgimento delle verifiche anche in modalità digitale, ovvero su appositi supporti informatici quali computer fissi, portatili o tablet, dovranno dotarsi di tale strumentazione informatica che dovrà essere resa disponibile ai candidati durante le prove di verifica di idoneità.

La stessa Delibera, dopo aver rinviato per i dettagli circa le modalità di svolgimento delle prove all'apposito allegato A della medesima, detta una disposizione transitoria stabilendo che le sessioni di verifica già calendarizzate e pubblicate sul sito dell'Albo, secondo la modalità cartacea, di cui alla delibera n.4 del 2019, potranno essere svolte in modalità digitale e che la medesima modalità potrà essere applicata a tutte le sessioni di verifica la cui data di apertura delle iscrizioni sia successiva alla data di entrata in vigore della presente deliberazione.

Con la Circolare n.1 del 15 aprile 2024 il Comitato nazionale ha stabilito le modalità e le tempistiche per la notifica dei provvedimenti di cancellazione a seguito di mancata nomina di un Responsabile tecnico idoneo.

In premessa occorre ricordare che tale disposizione riguarda tutte le imprese di raccolta e trasporto di rifiuti, di intermediazione e commercio, di bonifica dei siti contaminati e dei beni contenenti amianto, i cui responsabili tecnici si trovano in regime transitorio, ovvero in carica alla data del 16 ottobre 2017, e che non hanno sostenuto o non hanno superato l'esame per l'aggiornamento dell'idoneità entro la data del 16 ottobre 2023 che segnava, originariamente, il termine ultimo del regime transitorio, posticipato poi di 180 giorni, così come previsto dall'articolo 1, comma 1, della deliberazione n.5 dell'11 ottobre 2023.

Fatta questa dovuta premessa con la Circolare in commento il Comitato nazionale al fine di rendere uniforme il comportamento delle Sezioni regionali e provinciali sull'intero territorio nazionale, in considerazione di quanto in precedenza stabilito con la circolare n. 3 del 10 ottobre 2023 e la deliberazione n.5 del 11 ottobre 2023, in ordine alla tempistica e alle modalità di avvio dei procedimenti disciplinari finalizzati alla cancellazione, ha stabilito una procedura comune che le Sezioni sono tenute ad osservare.

In sintesi tale procedure operativa stabilisce che, decorso il termine del 15 aprile 2024 (termine stabilito dalla delibera n. 1/2023 sopra citata), entro il 30 aprile 2024, le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo devono deliberare l'avvio dei procedimenti disciplinari ai sensi degli articoli 20, comma 1, lettera b) e 21 comma 1, del D.M. 120/2014, per la cancellazione dall'Albo di quelle categoria che non abbiano un responsabile tecnico idoneo, secondo il modello allegato alla circolare stessa e notificando successivamente a mezzo Pec all'interessato il relativo provvedimento.

A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo

Esperto Ambientale

Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. ©

Per maggiori informazioni scrivere a

info@bsnconsulting42.it

www.bsnconsulting42.it